

COMUNE DI STRAMBINO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI

Art. 1

Le palestre scolastiche comunali, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 4.8.1977 n. 517, possono essere utilizzate fuori del servizio scolastico per attività di carattere sportivo che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'accesso alle palestre scolastiche in orari extrascolastici è pertanto consentito, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, ad Enti, Istituzioni ed altri organismi sportivi operanti nel settore della promozione della pratica sportiva di base e amatoriale, nonché ai privati cittadini.

Non è consentito l'uso delle palestre a società commerciali.

Art. 2

All'interno delle palestre scolastiche comunali è consentita la pratica di discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali dei singoli impianti, considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Art. 3

Il Comune di Strambino ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso delle competenti autorità scolastiche.

Le domande di utilizzazione, redatte su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici comunali, dovranno essere indirizzate al Comune di Strambino entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine potranno essere prese in considerazione solo dopo l'evasione delle richieste pervenute entro i termini prescritti.

I richiedenti dovranno eventualmente dichiarare quale campionato o torneo intendono disputare, ed in tal caso sottoporre preventivamente la richiesta al visto tecnico della competente federazione o Ente di promozione.

I richiedenti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutti gli atleti impegnati nelle attività sportive in palestra sono stati sottoposti, con esito positivo, a visita medica attestante l'idoneità all'attività sportiva.

Art. 4

Per ogni palestra verrà redatto un orario settimanale d'uso.

Spetta al competente Servizio comunale la redazione dei quadri orari settimanali di utilizzazione.

Prima dell'inizio dell'attività il Comune di Strambino rilascia una concessione temporanea, con la tassativa indicazione dei turni orari e giornalieri assegnati.

Non è consentita da parte degli utenti alcuna forma di autonoma gestione degli orari, in particolare attraverso scambi o cessioni ad altro utente di turni già assegnati, se non preventivamente concordati con il competente Servizio comunale.

Costituisce altresì preciso obbligo dei gruppi utenti la scrupolosa osservanza dei turni orari assegnati, che per nessun motivo potranno essere prolungati.

Spetta pertanto al competente Servizio comunale ogni e qualsiasi intervento di modifica dei quadri orari così determinati.

Rimane in facoltà dell'Amministrazione Comunale la costituzione di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni.

Art. 5

Ove l'eccedenza delle richieste rispetto all'effettiva disponibilità imponga il ricorso a criteri di priorità, il competente Servizio comunale provvederà alla programmazione delle attività tenendo presente anzitutto le caratteristiche tecnico-strutturali delle palestre in rapporto alle discipline sportive praticate.

In particolare, saranno prioritariamente evase le richieste che presuppongono la disponibilità di campi di giuoco regolamentari, con ulteriore priorità per gli organismi partecipanti a campionati organizzati dalle competenti Federazione sportive e dagli Enti di promozione legalmente riconosciuti.

Avranno comunque diritto di priorità gli organismi che non dispongono di propri impianti.

In caso di sopravvenuta necessità il competente Servizio comunale potrà procedere allo spostamento di attività programmate in turni già oggetto di concessione in altre palestre di analoghe caratteristiche tecnico-strutturali, informandone la Giunta Comunale.

Art. 6

La concessione è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Il competente servizio comunale provvederà ai relativi conteggi, sulla base della concessione rilasciata.

Il pagamento delle tariffe è dovuto anche in caso di assenza, fino a disdetta da inoltrare per iscritto al Comune di Strambino.

Art. 7

La concessione non sarà rilasciata o sarà comunque immediatamente revocata ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento delle quote dovute a titolo di utilizzazione di qualsiasi tipo di impianti sportivi comunali, sia relativa alla concessione in corso, sia relativa a periodi diversi da quello cui si riferisce la richiesta di concessione.
- Reiterazione di comportamenti inurbani, schiamazzi ed altri episodi di intemperanza non riconducibili alla pratica sportiva, accertati e verbalizzati dal Comune e contestati per iscritto agli organismi coinvolti;
- Mancato risarcimento dei danni procurati a strutture ed attrezzature, non dovuti al tempo e all'usura, secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
- Accertata inutilizzazione ingiustificata da parte del gruppo utente per più di due settimane consecutive o per quattro turni cumulativi.

Art. 8

L'accesso alle palestre ed agli spogliatoi è consentivo esclusivamente agli utenti autorizzati, atleti e tecnici, con l'obbligo di indossare specifiche calzature ed indumenti per l'attività sportiva.

E' vietato l'accesso al pubblico.

Art. 9

L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente in presenza di almeno uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di autorizzazione.

I dirigenti saranno ritenuti direttamente responsabili dei danni arrecati a persone e cose, non dovuti al tempo e all'usura, verificati nei turni orari rispettivamente assegnati.

Il Comune provvederà a verificare il danno e a redigere apposito verbale in duplice copia da sottoporre alla firma di uno dei responsabili sottoscrittori della richiesta di concessione e provvederà a contestare il danno al gruppo utente responsabile.

Le spese di ripristino saranno direttamente addebitate al gruppo responsabile o in solido ai responsabili firmatari della richiesta di concessione.

Il Comune di Strambino rimane viceversa esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a infortuni a persone o danni a cose che dovessero verificarsi durante le attività sportive svolte all'interno della palestra.

Art. 10

Fa carico ai sottoscrittori della richiesta di autorizzazione la responsabilità alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 11

I gruppi utenti dovranno provvedere in proprio a munirsi degli attrezzi necessari alle discipline sportive rispettivamente praticate, fatta eccezione per le attrezzature fisse quali tabelloni da basket, e quant'altro già in dotazione delle palestre per le discipline praticate in orari scolastici.

In nessun caso il Comune di Strambino potrà essere ritenuto responsabile dei danni eventualmente riportati dalle suddette attrezzature di proprietà dei gruppi utenti.

Le stesse attrezzature non potranno essere lasciate in palestra al termine delle attività.